

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1284</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIOVINI CECILIA, TRIVA, ABBIATI DOLORES, ARNONE,  
BERLINGUER GIOVANNI, BRUSCA, CARLONI ANDREUC-  
CI MARIA TERESA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,  
GIOVAGNOLI ANGELA, MARRAFFINI, MILANI ARMELI-  
NO, MILANO DE PAOLI VANDA, PALOPOLI, SANDOME-  
NICO, TESSARI GIANGIACOMO**

*Presentata il 23 marzo 1977*

Modifiche alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di inserire norme integrative alla legge di scioglimento dell'ONMI al fine di risolvere alcune disfunzioni nel meccanismo di trasferimento alle regioni e agli enti locali dei servizi, personale e patrimonio dell'ente disciolto, a norma di legge.

Con l'articolo 1 si riaprono i termini per le operazioni di liquidazione dei creditori per permettere il loro puntuale pagamento.

Con gli articoli 2 e 3 si completano le norme che garantiscono al personale trasferito a tutti i livelli il godimento dei diritti acquisiti sia per quanto attiene agli aspetti previdenziali, assistenziali che a quelli inerenti alla indennità di fine servizio.

Con tali norme, che ci auguriamo vengano recepite, si normalizza il trasferimento del personale permettendo così un migliore utilizzo dello stesso ed una successiva organizzazione dei servizi trasferiti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il termine di 60 giorni di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in relazione allo scioglimento e liquidazio-

ne dell'ONMI previsti dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, viene sostituito dal seguente: « sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, e agli enti locali è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

ART. 3.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituiti dal seguente: « Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi ». Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituite le parole « indennità di buonuscita » con il « trattamento di fine servizio », « lo Stato o la regione » con le « amministrazioni riceventi » e « all'INADEL ENPAS » con « gli istituti o enti interessati ».

Al personale trasferito alle regioni e agli enti locali si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1976, n. 16.